

COA TREVISO
CRITERI PER AMMISSIONE DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ART. 473 bis.8 comma 1

Lett a)

Decadenza su istanza PM → ammissione al PSS (ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

Decadenza su istanza del genitore convivente → il minore somma il proprio reddito a quello del genitore (non viene ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

↗ genitore abbiente → il CS per conto del minore non è ammesso al PSS

↘ genitore non abbiente¹ → il CS per conto del minore è ammesso al PSS

Lett b)

Provvedimenti ex art 403 c.c. e L. 184/1983 → ammissione al PSS (ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

Lett c)

Pregiudizio del minore → provvedimento giudiziale che evidenzia l'esistenza del conflitto di interessi nei confronti dei genitori → ammissione al PSS

Lett. d)

Nomina su istanza del minore → ammissione al PSS (ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002)

ART. 473 bis.8 comma 2

Inadeguatezza dei genitori → provvedimento che evidenzia l'esistenza del conflitto di interessi nei confronti dei genitori → ammissione al PSS

In tutti i casi di affidamento del minore ai Servizi Sociali viene ravvisato il conflitto di interessi ex art. 76 DPR 115/2002 → ammissione al PSS.

In tutti i casi in cui il minore risulti abbiente, in quanto dotato di reddito/patrimonio propri, il CS non potrà essere ammesso al PSS.

Treviso, 31.10.2025

¹ Corte Cost. n. 382/1985.

Corte Cassazione n. 28810/2023: “[...] Va quindi ribadito, come già sottolineato dalla Consulta e dal prevalente orientamento questa Corte di legittimità, che l'attuale art. 76 del DPR 115 del 2002 non può essere letto, in base ad una interpretazione di carattere logico-sistematico, secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrato nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti a fronte della quale l'accertamento della condizione di 'non abbiente' deve attingere, gioco forza, a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio. Il concetto di 'reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito', non va dunque inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti. [...]”.